

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 1 - INTRODUZIONE

Con lo scopo di programmare ed integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune, ed al fine di garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia mobile ed a salvaguardia e a tutela della salute pubblica, in conformità alle normative vigenti in materia, si redige il seguente regolamento.

Art. 2 - PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE

L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile è consentita, salvo diversa prescrizioni del P.R.G.C., esclusivamente nelle aree PI – Aree per impianti tecnologici.

Verranno particolarmente tutelate le aree frequentate da soggetti sensibili, quali per esempio asili, scuole e strutture socio-sanitarie.

È consentita, nelle rimanenti zone, l'installazione degli impianti suddetti conformemente alle seguenti disposizioni :

- a) su traliccio o altro supporto, con altezza minima 20 metri e massima 50, che dovrà essere posto in area recintata.

Art. 3 - ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE

La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta a concessione che viene rilasciata dal Settore Edilizia Privata, previo parere favorevole del Sindaco.

L'istanza dovrà ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE

Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia mobile vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti :

- a) scheda dati tecnici;
- b) valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
- c) parere tecnico-sanitario dell'A.R.P.A.;
- d) parere dell'A.S.L. di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto;
- e) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, a cura e spese del richiedente, con il quale il titolare della concessione edilizia, e/o aventi causa, si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la

concessione di cui al presente Regolamento, oppure qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello Internazionale, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica delle destinazioni d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto così come determinato dal presente Regolamento;

Art. 5 - CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione è effettuato dall'A.R.P.A. e/o dal Servizio Sanitario Nazionale ISPESL.